

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

(72^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805) (D'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1010, 1011
FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	1011
GAIANI	1011
GENCO, relatore	1010, 1011
LOMBARDI	1011

« Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici » (1814) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1012
LOMBARDI, relatore	1012

« Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in

Comune di Castelmaggiore (Bologna) » (1817) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1012
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	1012
FERRARI Giacomo	1012
LOMBARDI, relatore	1012

« Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale » (1822) (D'iniziativa dei deputati Di Piazza ed altri; Canestrari ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1010
GIANCANE, relatore	1010
MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni	1010

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombar-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 72^a SEDUTA (28 settembre 1966)

di, Massobrio, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile Florena, per le poste e le telecomunicazioni Mazza e per i lavori pubblici de' Cocci.

L O M B A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Di Piazza ed altri; Canestrari ed altri: « Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'amministrazione postale » (1822) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Di Piazza, Fabbri Riccardo, Guerrini Giorgio, Macchiavelli, Baldani Guerra; Canestrari, Armato, Mancini Antonio, Bianchi Gerardo, Cengarle, Toros, Fornale, Colleselli: « Modifiche all'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale », già approvato dalla Camera dei deputati.

G I A N C A N E, relatore. Onorevole Presidente, mi permetto di proporre il rinvio dell'esame del disegno di legge in quanto desidero chiedere agli uffici del Ministero delle poste ulteriori chiarimenti.

D'altra parte, manca il parere della 1^a Commissione permanente, per l'emissione del quale non sono ancora scaduti i termini regolamentari.

M A Z Z A, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Concordo con la richiesta del senatore Giancane.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta in attesa del parere della 1^a Commissione e per dar

modo all'onorevole relatore di meglio documentarsi sulla materia.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (1805)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lombardi, Medici, Tortora, Giancane, Morino, Tedeschi, Donati, Genco, Piasenti, Zenti, Celasco, Zane, Spigaroli, Bettoni, Bernardi, Conti, Bertola, Ferreri, Giorgi, Canziani, Arnaudi, Torelli, Cittante e Limoni: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.

Faccio presente agli onorevoli senatori che la 5^a Commissione non ha ancora inviato il parere richiestole sul disegno di legge in esame; in attesa che la 5^a Commissione si pronuncerà, sarei del parere di iniziare l'esame del provvedimento restando inteso che la definitiva approvazione sarà rinviata ad altra seduta.

G E N C O, relatore. Onorevoli senatori, con legge 14 novembre 1962, n. 1616, il Par-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 72^a SEDUTA (28 settembre 1966)

lamento, tenendo conto delle particolari condizioni in cui si era trovata la navigazione interna a seguito delle distruzioni belliche, ha voluto disporre provvedimenti a favore dei trasporti idroviari; in particolare, con l'articolo 10 si è previsto un contributo di percorrenza di lire 0,80 per ogni tonnellata di merce trasportata, per un periodo di 5 anni.

In sede di applicazione della predetta legge è tuttavia sorta qualche perplessità circa la possibilità di erogare il suddetto contributo a favore di quei natanti che, pur percorrendo linee di navigazione interna, risultano iscritti nei registri dell'autorità marittima e non in quelli degli uffici di navigazione interna.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si vuole togliere ogni dubbio al riguardo, con una norma di carattere interpretativo del ricordato articolo 10. La legge n. 1616, infatti, ha inteso favorire soprattutto la navigazione interna in uno dei suoi aspetti più moderni, quale è quello rappresentato dai natanti fluvio-marittimi cui in massima parte va il merito della ripresa dei trasporti idroviari del nostro Paese.

G A I A N I. Desidererei dal senatore Genco un chiarimento: l'articolo 10 della legge n. 1616 prevede un contributo di percorrenza solo per i chilometri percorsi sulle linee fluviali interne o anche per quelli percorsi in mare?

G E N C O, relatore. Per i natanti iscritti nei registri dell'autorità marittima il contributo di percorrenza riguarda esclusivamente la parte di navigazione effettuata nei canali interni e non anche quella effettuata via mare.

L O M B A R D I. Desidererei aggiungere qualche breve considerazione a quanto detto dal relatore, senatore Genco.

Il contributo di percorrenza di cui trattasi è stato istituito, e per un periodo limitato di tempo, soprattutto in relazione alle disastrose condizioni in cui si è venuta a trovare la nostra rete fluviale dopo gli ultimi eventi bellici, a causa della mancata manutenzione.

Con la legge n. 1616 del 1962 si è dunque inteso agevolare tutta la navigazione inter-

ne, compresa, naturalmente, quella effettuata dai natanti fluvio-marittimi che costituiscono la parte più rilevante di questi trasporti.

Senonchè, nella legge si fece riferimento, ai fini della concessione del contributo di percorrenza, solamente ai natanti iscritti nei registri degli uffici di navigazione interna; pertanto, il Ministro dei trasporti, all'atto della firma dei decreti per l'erogazione del suddetto contributo, avanzò qualche perplessità circa la esatta portata della norma da applicare.

Per risolvere la questione si è reso necessario presentare il presente provvedimento il quale chiarisce che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da ritenersi equivalente a quella nei registri degli uffici di navigazione interna.

Per quanto riguarda infine il parere della 5^a Commissione sul testo in esame, ritengo che, non investendo il provvedimento problemi di natura finanziaria, non sarebbe assolutamente necessario; comunque, poichè così è stato stabilito, considerando chiusa la discussione, potremmo passare alla approvazione del disegno di legge non appena la Commissione finanze e tesoro si sarà pronunciata su di esso.

F L O R E N A, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Dopo quanto è stato detto, il Governo non può che dichiararsi favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge del quale ho dato lettura.

In attesa che ci pervenga il parere della 5^a Commissione, l'approvazione del provvedimento è quindi rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idrau-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 72^a SEDUTA (28 settembre 1966)

lici del Ministero dei lavori pubblici » (1814) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 498, concernente il personale del ruolo dei sorveglianti idraulici del Ministero dei lavori pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

LOMBARDI, relatore. Vorrei pregarla, onorevole Presidente, di voler rinviare l'esame di questo disegno di legge in attesa che la 1^a e la 5^a Commissione esprimano il proprio parere.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) » (1817) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto di argine a destra del fiume Reno, in comune di Castelmaggiore (Bologna) » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Il tratto di argine in destra del fiume Reno, a campagna dell'arginatura maestra, in comune di Castelmaggiore (Bologna) sottostante mediamente di centimetri 60 dalla quota di sommità dell'arginatura stessa, individuato nel catasto del comune medesimo al foglio 17, mappali: 3, 26; al foglio 27, mappali: 23, 26, 27, 38, 48, 49; al foglio 28, mappali: 13, 30, 41, 45, 69, 72, 73, 77/a, 77/b; al foglio 29, mappali: 41, 55, è can-

cellato dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria, approvato con regio decreto 11 febbraio 1867, n. 3598.

LOMBARDI, relatore. Onorevoli senatori, come è facile arguire dal titolo del disegno di legge, è al nostro esame un provvedimento della massima semplicità.

Si tratta infatti di cancellare dall'elenco delle opere idrauliche un tratto di argine che, classificato più di cento anni fa con un regio decreto, attualmente non presenta più alcuna utilità ai fini idraulici poichè è stato completamente rovinato durante la guerra.

Il terreno dell'argine, invece, potrebbe più proficuamente essere utilizzato dal comune di Castelmaggiore, dalla Provincia, dall'Intendenza di finanza nonchè da privati le cui colture agricole si avvantaggerebbero dalla costruzione di una nuova strada.

Pertanto, stanti queste richieste, e poichè il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato hanno espresso parere favorevole al provvedimento, non mi resta che invitare la Commissione a voler rendere operante la declassificazione di questo tratto di argine.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge in esame.

FERRARI GIACOMO. Desidererei dall'onorevole relatore un chiarimento: l'argine in questione non assolve più a nessuna funzione di difesa idraulica?

LOMBARDI, relatore. Assolutamente a nessuna; così come è non è di alcuna utilità.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge del quale ho dato lettura.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari